



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente relatore
Dr. Sergio Garofalo	Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento promosso da CIONI ANDREA, nato a Sassuolo (MO) il 4.7.1969 (C.F.CNINDR69L041462J), residente in Monsummano Terme, via Labriola n.12, e BOSCHI GABRIELLA nata a Pescia (PT) il 7.3.1976 (C.F. BSCGRL76C47G491R), residente in Massa e Cozzile, P.szza Libertà n.5, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni Giovannelli, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 20.5.2024 e modificato il 24.7.2024, Cioni Andrea E Boschi Gabriella hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevedeva:

- quanto a Boschi Gabriella, la messa a disposizione di un attivo totale stimato di € 170.100,00 portato dal versamento della somma mensile di € 600,00 per 18 mesi e di € 400,00 per i successivi 42 mesi e dalla liquidazione del suo patrimonio immobiliare, rappresentato da un immobile sito in Massa e Cozzile, distinto al CF al foglio 17, p.lla 23 sub 23 e da un immobile sito a Monsummano Terme, distinto al CF al foglio 8, p.lla 2794 sub 60 e sub 44, cespiti con valore di realizzo stimato in € 142.500,00;
- quanto a Cioni Andrea, la messa di un attivo totale stimato di € 184.500,00, portato dal versamento della somma mensile di € 600,00 per 18 mesi e di € 400,00 per i successivi 42 mesi e dal prezzo ritratto dalla vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Monsummano Terme, già aggiudicato e trasferito al prezzo di € 160.500,00 in sede di procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 86/2023 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale.



In via subordinata, nell'ipotesi in cui il tribunale non avesse ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 70 CCII, i debitori chiedevano disporsi l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei loro confronti.

Con decreto emesso il 31.7.2024, il tribunale ha dichiarato ammissibile la procedura e concesso le misure protettive consistenti nella sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.86/2023 R.G.Es. e pendente dinanzi a questo tribunale, nel divieto d'intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori a carico di tutti i creditori e nella sospensione della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento in favore della _____ sino alla conclusione del procedimento.

Con decreto emesso il 24.9.2024 il tribunale, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda di omologazione della proposta e del piano dichiarando inefficaci le misure protettive già concesse e ha riservato al collegio la decisione sulla domanda subordinata di liquidazione controllata.

In mancanza di soggetti contraddittori, ovvero sia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento viene quindi portato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, proprio in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022)

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei debitori.

2. I debitori, tra loro coniugati, sono consumatori in stato di sovraindebitamento, trattandosi di persone fisiche che non svolgono attività d'impresa. Cioni Andrea che risulta aver esercitato attività d'impresa nel settore edile in forma individuale molti anni fa, dal 1997 svolge attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Difesa Civile; mentre Boschi Gabriella svolge attività di lavoro come infermiera alle dipendenze della AUSL Toscana Centro; ne consegue che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, Cioni Andrea percepisce uno stipendio netto mensile di € 2.100,00 circa, mentre Boschi Gabriella percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.900 circa. L'esposizione debitoria di Boschi Gabriella ammonta complessivamente a € 240.753,07, mentre l'esposizione debitoria complessiva di Cioni Andrea ammonta a € 454.753,07.



Boschi Gabriella risulta titolare di un patrimonio immobiliare stimato del valore totale di € 142.500,00, mentre Cioni Andrea risulta proprietario di un compendio assoggettato a pignoramento ed aggiudicato al prezzo di € 160.500,00. Boschi Gabriella è intestataria di un autoveicolo TOYOTA YARIS Targa _____, Anno Immatricolazione 2000 (KM percorsi circa 300.000), utilizzato per esigenze lavorative e personali, al quale è stato attribuito il valore di stima di € 500, mentre Andrea Cioni Autoveicolo è intestatario di un autoveicolo CITROEN C3 Targa _____ Anno Immatricolazione 2012 (KM percorsi circa 150.000) al quale è stato attribuito un valore commerciale di € 3.000, anch'esso utilizzato per esigenze lavorative e personali.

I ricorrenti provvedono al mantenimento della figlia minorenni _____, convivente con la madre, mentre Cioni Andrea ha dichiarato di contribuire al mantenimento del primo figlio.

Alla luce delle evidenze di cui sopra appare evidente che la situazione patrimoniale e reddituale dei proponenti, depurata delle spese occorrenti per il mantenimento proprio e dei figli, non consente loro di assolvere regolarmente le obbligazioni contratte.

3.2. La relazione del gestore della crisi, dott. Simone Berti, già allegata alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e confezionata a norma dell'art. 68 CCII, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore ha altresì attestato di aver effettuato le comunicazioni all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti, richieste dall'art. 68, quarto comma, CCII, disposizione sovrapponibile a quella di cui al secondo comma dell'art. 269 CCII.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

4.1. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, tutti gli altri beni mobili dei ricorrenti ma solo quelli che risulteranno non pignorabili ai sensi dell'art. 514 cpc all'esito della redazione del verbale d'inventario. Analogamente non possono escludersi dalla liquidazione le autovetture di proprietà; piuttosto, la prospettata necessità di avvalersene per raggiungere il luogo di lavoro, oltre che per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna dei mezzi, ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII, ferma restando la necessità d'inventariarli e stimarli. Resta



comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

4.2. La quota di reddito da riservare ai debitori per il loro mantenimento e quello dei loro familiari non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII.

La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Va, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, solo al giudice dell'esecuzione o della cautela - ove appositamente investito - l'assunzione delle conseguenti decisioni.

Con riferimento alla procedura esecutiva n. 86/2023 R.G.Es. spetterà al liquidatore valutare l'opportunità di subentrare in luogo del creditore pignorante in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII), debitamente ponderato allo stato in cui versa il processo. Invero, sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori minori, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 *novies*, c. 2, L. 3/2012).

4.3. Occorre, piuttosto, precisare che il trattamento retributivo spettante ad Andrea Cioni e a Gabriella Boschi deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibili alla procedura le cessioni del quinto in favore della

Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art.2741 c.c.*



Deve, quindi, trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore.

Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016).

Alle ragioni sopra riportate, con riferimento alla cessione volontaria del quinto in favore della finanziaria (anch'essa non meglio individuata), va aggiunta la considerazione che le regole sul rispetto delle cause di prelazione finirebbero per restare violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività e, cioè, l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché, in virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati.

La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte soddisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori; *pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente* (ovvero di apertura della liquidazione di costui), *la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato l'effetto traslativo della cessione* (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dai lavoratori alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione dei ratei di stipendio mensile ovvero, quanto al TFR, al momento della cessazione dei rapporti di lavoro.

In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, i creditori cessionari del quinto dello stipendio devono concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale. Eventuali pagamenti, successivi all'apertura della liquidazione effettuati dall'ente datoriale in forza della cessione del quinto dovranno pertanto



considerarsi inopponibili alla massa e, quindi, inefficaci ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e richiedere la restituzione delle somme pagate.

5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa ai debitori, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza ovvero della circostanza che questi non abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, 2° co., CCII), circostanza questa già criticamente indagata dal gestore della crisi con la relazione integrativa del 20.7.2024, fortemente contestata dai creditori che hanno formulato osservazioni alla proposta di piano di ristrutturazione e, quindi, da ulteriormente approfondire. Trattasi tuttavia di un requisito soggettivo non costituente presupposto di ammissibilità dell'apertura della liquidazione controllata e, come tale, irrilevante ai fini della presente decisione.

6. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di CIONI ANDREA, nato a Sassuolo (MO) il 4.7.1969 (C.F.CNINDR69L04I462J), residente in Monsummano Terme, via Labriola n.12, e BOSCHI GABRIELLA nata a Pescia (PT) il 7.3.1976 (C.F. BSCGRL76C47G491R), residente in Massa e Cozzile, P.szza Libertà n.5

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
- b) nomina liquidatore il dott. Simone Berti, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina ai debitori di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori (ove non già fatto);
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione delle due autovetture di cui in motivazione, la cui consegna avverrà al momento della vendita;



- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del tribunale);
- g) ordina al liquidatore, stante la presenza nel patrimonio da liquidare di beni immobili e di beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 24.9.2024

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

